Circolare 231

approfondimenti, notizie e informazioni

maggio 2025

PLENUM

rivista231.it

1. **AMBIENTE E SICUREZZA** 3

di Marina Zalin

2. **AMBIENTE E SICUREZZA** 6

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio

3. **ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE** 8

di Ranieri Razzante e Camilla Levis

4. **COLPA DI ORGANIZZAZIONE** 10

di Giovanni Catellani e Beatrice Panattoni

5. **GIURISPRUDENZA ANNOTATA** 14

di Ciro Santoriello

6. **PROFILI INTERNAZIONALI** 18

di Carlo Tartaglia Polcini

6. **SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI** 21

di Ernesto Devito

AMBIENTE E SICUREZZA

di Marina Zalin, Butti & Partners, Verona

L'onere della prova della colpa di organizzazione e il giudizio di responsabilità dell'ente

Con sentenza n. 14796 del 15 aprile 2025, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito, coerentemente con un orientamento consolidato, il corretto riparto dell'onere della prova in relazione alla colpa di organizzazione dell'ente.
La pronuncia in esame trae origine da un infortunio verificatosi ai danni di un lavoratore che, impegnato in attività propedeutiche allo spurgo di pozzi neri presso un condominio, precipitava da un'altezza di circa tre metri a seguito della rimozione di una griglia protettiva, riportando lesioni gravi.
L'attività in questione era stata commissionata dall'ente, secondo un contratto di appalto sussistente con l'infortunato, qualificato come lavoratore autonomo.
Tuttavia, i giudici di merito, valorizzando una pluralità di indici tra cui l'assenza di mezzi propri, la fornitura di attrezzature, la retribuzione a tempo e il potere direttivo esercitato dall'imputato, escludevano la natura autonoma del rapporto, qualificandolo invece come subordinato.

Conseguentemente, tale ricostruzione conduceva all'affermazione della responsabilità penale del committente, per violazione degli obblighi prevenzionistici, e a quella amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25-*septies*, comma 3, D.Lgs. 231/2001, in quanto l'adozione di un'apparente forma contrattuale elusiva, finalizzata al risparmio sui costi della sicurezza, era idonea a integrare sia l'interesse, sia il vantaggio per l'ente, il quale non era neppur dotato di un Modello di organizzazione e gestione.

Proponeva, dunque, ricorso per cassazione l'ente, articolando un unico motivo mediante il quale deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, rappresentati dall'interesse e vantaggio, nonché della colpa di organizzazione.
In particolare, la società contestava l'accertamento operato dai giudici di merito in ordine alla reale natura subordinata del rapporto lavorativo,

ritenendo non dimostrato che il contratto di appalto dissimulasse un vincolo di dipendenza.
Conseguentemente censurava l'assenza di prova circa l'interesse e il vantaggio effettivamente conseguiti dall'ente, che sarebbero stati desunti in via automatica dalla riqualificazione del rapporto.

Quanto alla colpa di organizzazione, la ricorrente assumeva che la mera mancanza del Modello organizzativo non poteva, di per sé sola, fondare la responsabilità dell'ente.
A sostegno, veniva inoltre evidenziata la predisposizione, da parte della società, del DUVRI, ritenuto idoneo a dimostrare l'adempimento degli obblighi prevenzionistici.

La Suprema Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati ribadendo, *in primis*, il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse e il vantaggio costituiscono criteri di imputazione dell'illecito all'ente oggettivi alternativi e concorrenti, da accertarsi, rispettivamente, con valutazione *ex ante* (finalità soggettiva dell'azione del soggetto apicale) ed *ex post* (effetti derivati dalla condotta illecita).
Nel caso in esame, il criterio di imputazione oggettiva dell'illecito amministrativo era stato correttamente ravvisato nella riduzione degli oneri economici derivanti dall'impiego di manodopera non formalmente assunta, con la conseguente elusione degli obblighi di tutela previsti dalla normativa antinfortunistica.

Quanto alla colpa di organizzazione, che costituisce il criterio soggettivo di imputazione, la Corte, allineandosi a quanto già espresso con la sentenza n.18413 del 15.2.2022 (*Cartotecnica Grafica Vicentina Srl, Rv. 283247*), ha sostenuto che l'assenza o l'inidoneità del Modello organizzativo non costituisce di per sé elemento tipico dell'illecito, ma rappresenta un indice sintomatico della mancata adozione di un assetto organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.
Ciò significa che l'onere probatorio dell'assenza di organizzazione è posto a carico del pubblico ministero e l'ente si libera se dimostra di essersi comunque dotato di un sistema organizzativo preventivo effettivo e funzionale, prova che nella specie è mancata.

Infine, la Corte ha escluso la rilevanza della produzione del DUVRI, trattandosi di documento volto esclusivamente alla gestione dei rischi da

interferenze tra lavorazioni gestite da diversi datori di lavoro, ontologicamente distinto dal Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

In definitiva, la Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, conferma l'importante principio secondo cui la mera assenza del Modello organizzativo non integra, *ex se*, il requisito della colpa di organizzazione che dimostra la responsabilità dell'ente, ma costituisce un indice sintomatico il cui onere probatorio ricade sull'accusa e vincibile in concreto dalla prova contraria offerta dall'ente.

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

La responsabilità dell'ente per l'infortunio sul lavoro conseguente a un'omessa manutenzione degli impianti (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 18410 del 15.05.2025).

Nel caso in oggetto una società operante nel settore del trattamento e nel recupero dei rottami metallici era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies*, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e condannata alla pena pecuniaria di Euro 13.000,00 in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, c.p. in ragione delle lesioni riportate da un suo dipendente in seguito all'infortunio che lo aveva reso inabile al lavoro per un periodo di 60 giorni.
Del reato, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato ritenuto responsabile l'amministratore unico e datore di lavoro della società.

Quanto alla dinamica dell'infortunio, il lavoratore, dopo aver ultimato la manutenzione del motore di un nastro trasportatore, si era avviato lungo una passerella, un camminamento pedonale il cui pavimento era costituito da un grigliato metallico che improvvisamente cedeva, facendolo cadere nel vuoto, da una altezza di cinque metri.
La causa del cedimento è stata individuata nella protratta assenza di manutenzione, nonostante la passerella si trovasse in un'area esterna e dunque esposta alle intemperie e al conseguente concreto rischio di deterioramento strutturale.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente un vantaggio per l'ente, seppur non esattamente quantificabile, collegandolo al risparmio di spesa derivante dalla sistematica omissione dell'attività manutentiva.
Sotto il profilo della colpa di organizzazione è stata evidenziata la totale assenza di un programma di manutenzione delle passerelle, nemmeno preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi, con conseguente ritenuta inidoneità del Modello organizzativo adottato dalla società.

Le doglianze della difesa dell'ente sono state disattese dai giudici di legittimità in quanto:

- le passerelle, poste ad una altezza di 5 metri, erano in condizioni di generale e diffuso ammaloramento anche in punti diversi da quello interessato dal cedimento che ha cagionato l'infortunio;
- era assente un programma di manutenzione specifico essendo svolti soltanto interventi estemporanei legati alle emergenze;
- la programmazione ed esecuzione di interventi manutentivi su componenti strutturali avrebbe certamente comportato degli oneri a carico della società;
- la ripetuta violazione degli oneri manutentivi dell'impianto, in presenza di conclamati indici di deterioramento, ha prodotto un risparmio di spesa che, sebbene non quantificabile, risulta giuridicamente apprezzabile;
- l'impossibilità di giungere a una esatta quantificazione di un non irrisorio vantaggio, certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell'ente;
- la mancanza di un programma specifico degli interventi di manutenzione delle passerelle, in uno con la mancata previsione di effettive procedure di controllo, è quindi indice di una carenza organizzativa che si è riverberata, sul piano causale, sulle garanzie per la sicurezza dei lavoratori;
- risulta così provata la scelta di fondo dell'ente, foriera di un risparmio di costi con evidenti ricadute in punto di sicurezza;
- la mancata predisposizione di accorgimenti idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato costituisce la violazione dell'obbligo organizzativo, connesso alla gestione del rischio - reato.

A fronte di quanto sopra si è ritenuto che il Modello organizzativo adottato dalla società non fosse stato efficacemente attuato.

ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE

di Ranieri Razzante, Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione Antiriciclaggio presso l'Università di Bologna e Camilla Levis, Redazione Rivista 231

l'IA per investire

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato recentemente un documento informativo, volto ad accrescere la consapevolezza del pubblico in merito agli aspetti critici da considerare quando si utilizzano strumenti di IA in ambito finanziario.
Il documento pone particolare attenzione ai rischi legati all'assenza di supervisione regolamentare e alle problematiche inerenti alla tutela della *privacy*.

Uno dei punti centrali messi in evidenza dall'ESMA riguarda la capacità delle tecnologie di IA di fornire risposte e raccomandazioni altamente personalizzate, spesso formulate in modo convincente e persuasivo.
Tuttavia, tali strumenti non sono soggetti ad alcuna forma di autorizzazione o vigilanza da parte delle autorità finanziarie competenti.
Di conseguenza, gli utenti che si affidano a questi sistemi non beneficiano delle garanzie previste nell'ambito dei servizi finanziari regolamentati, esponendosi al rischio di incorrere in perdite economiche.
È fondamentale ricordare che nessun modello predittivo, per quanto sofisticato, è in grado di prevedere con certezza l'andamento dei mercati finanziari.

L'ESMA sottolinea quindi l'importanza di non sostituire il giudizio umano con raccomandazioni automatizzate, invitando gli investitori a mantenere un approccio critico e consapevole.
L'IA può rappresentare uno strumento utile nel processo decisionale, ma deve essere considerata come una fonte informativa integrativa, e non come un sostituto dell'esperienza o della consulenza professionale qualificata.
Un ulteriore aspetto di rilevanza è rappresentato dalla protezione dei dati personali.
L'interazione con piattaforme di IA *online* può comportare la condivisione, talvolta inconsapevole, di informazioni sensibili.

Tali strumenti potrebbero non garantire adeguati standard di sicurezza, esponendo gli utenti a potenziali violazioni della *privacy* o ad utilizzi impropri dei dati forniti.

Infine, il documento richiama l'attenzione sull'aumento di siti *web* e applicazioni che offrono servizi di consulenza o suggerimenti di *trading* automatizzati a pagamento.
Tali piattaforme, spesso promosse con promesse di guadagni elevati e garantiti, possono rivelarsi ingannevoli o poco affidabili.
È quindi fondamentale ricordare che il *trading* di strumenti finanziari comporta rischi elevati, e affidarsi a fonti non regolamentate o non verificate può aumentare il rischio di perdite significative.

In conclusione, l'ESMA invita gli investitori ad adottare un approccio prudente e informato nell'utilizzo dell'Intelligenza artificiale, considerando tali strumenti come ausili da integrare con una solida conoscenza dei mercati e una valutazione critica delle informazioni ricevute.
Il documento si inserisce all'interno di un'iniziativa di sensibilizzazione più ampia promossa dall'ESMA sui *social media*, con l'obiettivo di supportare i cittadini europei nel compiere scelte finanziarie più consapevoli e sicure.

COLPA DI ORGANIZZAZIONE

di Giovanni Catellani, Avvocato e Beatrice Panattoni, Assegnista di ricerca dell'Università di Verona

Il modello collaborativo e relazionale per una organizzazione innocente

Per contrastare la colpa di organizzazione, ci appaiono utili alcune indicazioni organizzative che possono integrare il sistema 231.
In particolare, vorremmo sottolineare elementi per un'organizzazione innocente a partire dalla giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si può rinvenire un orientamento che afferma come l'apparato disciplinato dal TU 81/2008 abbia dato corso a un mutamento di prospettiva nell'inquadramento del ruolo e della responsabilità della figura dei garanti della sicurezza in azienda, e in particolare del datore di lavoro.
Si è, infatti, passati dalla prospettiva di un modello "iperprotettivo" a uno "collaborativo".

Da tempo la Suprema Corte afferma che:
"*Il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori*" (Cassazione n. 8883/2016).

Tra le più recenti pronunce, si ribadisce che:
"*rispetto al modello iperprotettivo, che implica un'articolazione delle procedure con appesantimento dei cicli produttivi, si è passati ad un modello collaborativo in cui i lavoratori adeguatamente formati sono titolari di stringenti obblighi che, se rispettati, impediscono la verificazione del sinistro*" (Cassazione n.33705/2024).

A nostro avviso, questo mutamento interpretativo non si limita a suggerire una necessaria valorizzazione dell'istituto della cooperazione tra garanti, nonché del principio di autoresponsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, ma è in grado di caratterizzare anche l'intero Sistema 231.

Infatti, il concetto di “modello collaborativo” rivela come, per poter evitare un rimprovero di colpa in organizzazione, l’azienda debba considerare, nel costruire l’”organizzazione della sua organizzazione”, anche la dimensione relazionale in cui operano i lavoratori.

La funzione preventiva che caratterizza il Sistema 231 e la “colpa di organizzazione” quale elemento costitutivo dell’illecito dell’ente portano, infatti, a interrogarsi, seguendo il punto di vista del professionista che assiste l’azienda nel dotarsi di tale Sistema, sui contorni e sulla sostanza di ciò che può caratterizzarsi come “organizzazione innocente”.
In un recente contributo nel Tavolo 231 della Rivista si è cercato di fornire alcune coordinate per rispondere a tale quesito, proprio a partire dal concetto di “modello collaborativo”.
Si è proposto di inquadrare l’articolazione di una “organizzazione innocente” attraverso cinque elementi fondamentali: (1) le strutture; (2) i processi; (3) le relazioni; (4) la comunicazione; (5) le tecnologie.

Mentre le strutture (elementi statici come può essere un organigramma) e i processi (elementi dinamici come gli aggiornamenti delle procedure) costituiscono forse i riferimenti più noti, in questa sede si evidenzia l’opportunità di valorizzare l’elemento delle “relazioni”.
Relazioni che si esprimono nel “prendersi cura” reciproco della sicurezza del lavoro.
Come già affermato, (Catellani-Panattoni, Rivista 231, n. 4/2023), le relazioni sono un elemento imprescindibile dell’organizzazione, soprattutto nell’ambito di tutela della salute del lavoratore.
Le relazioni personali tra individui e quelle che intercorrono tra soggetti e oggetti sono una possibile chiave di lettura dell’organizzazione aziendale per integrare la classica dimensione gerarchica e funzionale.
In tal senso si può parlare di organizzazione sia in senso verticale che orizzontale e di quell’effettivo modello collaborativo individuato dalla giurisprudenza.

La relazione, in particolare, è in grado di tener conto della dinamicità degli assetti organizzativi, degli elementi di “metastabilità” e di cambiamento che inevitabilmente caratterizzano l’organizzazione dell’azienda nel suo divenire e che presentano rischi da presidiare dinamicamente.

Si pensi alla specifica relazione che si deve istituire tra i diversi garanti e a quella che deve caratterizzare il rapporto tra preposti e lavoratori, soprattutto alla luce dell'attuale art. 19 del TU 81/08.
La capacità di intervento del preposto in presenza di situazioni di pericolo determinate da mancanze di mezzi, attrezzature, DPI o da specifiche lavorazioni, non può prescindere da una postura collaborativa e relazionale che gli consenta di cogliere il momento opportuno in cui agire per la tutela della sicurezza dei colleghi.

Sul punto, anche al fine di contrastare ipotesi di colpa di organizzazione, il modello organizzativo collaborativo-relazionale deve essere considerato imprescindibile dall'imprenditore: non ci può essere sicurezza del lavoro senza un effettivo coinvolgimento di tutti i garanti, dal datore di lavoro sino ai singoli lavoratori.
Concepire l'organizzazione anche quale insieme relazionale ha delle ricadute nella configurazione dell'assetto organizzativo.
Questo approccio, porta il datore di lavoro a organizzarsi con un'adeguata articolazione di funzioni che faccia concretamente i conti con le dimensioni aziendali e le esigenze di verifica dell'attività quotidiana, delle prassi di lavoro, al fine di un corretto ed efficace governo del rischio.

Ne deriva l'esigenza, ad esempio, di nominare un numero di preposti e di figure di garanzia che sia adeguato a un effettivo presidio del rischio.
Si tratta di aspetti quantitativi di grande importanza: individuare pochi preposti a fronte di un rilevante numero di lavoratori può integrare una colpa di organizzazione.
Allo stesso modo rilevano elementi qualitativi che attengono alla formazione, che da subito deve essere orientata a sottolineare la necessità di un modello collaborativo e relazionale.
La questione ha una inevitabile portata in ambito di "Sistema 231", perché suggerisce come la prevenzione della colpa di organizzazione passi per un modello organizzativo in materia di sicurezza del lavoro che si vorrebbe definire "collaborativo e relazionale".

Dunque, nel delineare l'assetto organizzativo in chiave 231, la dimensione verticale, alla quale fa riferimento il potere gerarchico, deve essere integrata da un punto di vista orizzontale che permetta di cogliere, attraverso la relazione che ne è all'origine, vulnerabilità e fragilità che espongono il lavoratore a rischi ulteriori rispetto a quelli valutati.

Si tratta di un punto di vista, quello orizzontale e relazionale, che può essere tenuto in considerazione nella fase di predisposizione di un Modello Organizzativo e Gestionale, a partire dal *risk assessment*, e dall'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche al fine di verificare l'assenza di sintomi di una colpa di organizzazione.
Gli aspetti relazionali possono contribuire a strutturare una organizzazione innocente e a tenere lontano il profilo soggettivo della responsabilità 231, quello della colpa, che, giova ricordarlo, può connotarsi in modi differenti a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione.

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

di Ciro Santoriello, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cuneo

Cass. Pen., sez. II, c.c. 14 marzo 2025 (dep. 6 maggio 2025), n.16932

Il divieto di rappresentanza dell'ente in capo al legale rappresentante dello stesso che sia indagato o imputato per il reato presupposto non si estende al rappresentante legale che sia stato indagato o imputato in un procedimento penale esauritosi prima della nomina del procuratore speciale.

In proposito, Cass., sez. un., n. 15249/2015, secondo cui "in materia di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, essendo quindi inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".
Da ultimo, cfr. Cass. Pen., sez. III, c.c. 10 dicembre 2024 (dep. 19 marzo 2025), n. 10930, secondo cui "in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001.
È quindi inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".
Si ricorda infine che il principio secondo cui il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, "non opera quando l'ente ed il suo legale rappresentante non

abbiano notizia della pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridico per l'illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato o imputato il suo legale rappresentante" (Cass., sez. III, n. 9243/2025).

Cass. Pen., sez. II, c.c. 14 marzo 2025 (dep. 6 maggio 2025), n. 16932

Posto che nei delitti colposi l'interesse o vantaggio per l'ente, di cui all'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, non deve riferirsi all'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta, il criterio di imputazione oggettiva deve ritenersi integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale

In tema di responsabilità degli enti collettivi, non rileva la mera circostanza che il modello di organizzazione aziendale risulti certificato secondo lo standard internazionale - secondo quanto dispone l'art. 30, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -, dovendosi altresì verificare se lo stesso sia stato anche efficacemente attuato, secondo l'inequivoco tenore del comma 1 della medesima disposizione.

1. Sul tema dell'interesse o vantaggio nei reati colposi, si veda SANTORIELLO, *Interesse e vantaggio della società in caso di infortuni sul lavoro. Le ultime pronunce della Cassazione ed alcune considerazioni critiche* e *A vent'anni dall'introduzione del 231 è necessario tornare ad interrogarsi sui criteri di interesse e vantaggio*, in questa *Rivista*, nei numeri 2 e 3 del 2021.
Sul tema, da ultimo, Cass., sez. IV, 14 aprile 2024, n. 22586 in un caso in cui la Corte ha ritenuto che costituisse un vantaggio per l'ente l'omessa formazione e informazione dei dipendenti, in maniera sistematica. Nel caso di specie si era riscontrata la ripetuta violazione degli oneri manutentivi dell'impianto ove si era verificato l'infortunio, in presenza di conclamati indici di deterioramento, con conseguente risparmio di spesa che, sebbene non quantificabile, è stato ritenuto giuridicamente apprezzabile.

2. La indiscussa rilevanza che ha, per escludere la responsabilità da reato delle società, l'effettiva implementazione e rispetto delle prescrizioni presenti nel modello organizzativo, cfr. Cass., sez. III, 23 novembre 2023, n. 50770; Cass., sez. V, 9 novembre 2023, n. 47564

Cass. Pen., sez. II, c.c. 18 febbraio 2025 (dep. 22 maggio 2025), n. 19096

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il d.lgs. n. 231 del 2001 richiede che venga accertata la sussistenza di un qualificato rapporto tra autore del reato ed ente che deve essere ricondotto ipotesi previste dalla lettera a) o b) dell'art. 5 del predetto decreto. La sussistenza di una tale relazione, infatti, è indispensabile per riconoscere la presenza della "colpa di organizzazione" dell'impresa

Cass. Pen., sez. VI, c.c. 29 gennaio 2025 (dep. 9 maggio 2025), n.17664

Nell'ambito della responsabilità da reato degli enti collettivi in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve pur sempre procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato

Ai fini del riconoscimento di una responsabilità da reato degli enti collettivi, non è sufficiente la mera commissione del reato presupposto - quali che la responsabilità della persona giuridica insorga "di rimbalzo" rispetto a quella della persona fisica -, ma occorre altresì verificare che l'autore del reato presupposto abbia avuto un rapporto qualificato con gli enti imputati, ha che abbi agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente e sussista una colpa di organizzazione dello stesso.

1. La prima massima è espressione di un orientamento ormai consolidato, secondo cui l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, sancita dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, posto che tale autonomia opera anche nell'ambito processuale (Cass., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 28363; Cass., sez. IV, 18 aprile 2018, n.22468).

PROFILI INTERNAZIONALI

di Carlo Tartaglia Polcini, Dottore in giurisprudenza

Italia & OCSE. Continua la dialettica anche in materia di responsabilità delle persone giuridiche

Il 24 aprile 2025 è stata pubblicata, sul sito dell'OCSE (https://doi.org/10.1787/b836b49c-it) la traduzione ufficiale del *report* biennale di monitoraggio di Fase 4 dedicato all'Italia.
Con tale documento, l'Italia è stata chiamata a presentare, al *Working Group* dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, competente per il contrasto alla *foreign bribery*, lo stato di attuazione delle raccomandazioni sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali, in conformità alla Convenzione del 1997.

Esso rappresenta, pertanto, uno strumento chiave per analizzare l'efficacia dell'azione italiana nel contrasto alla corruzione internazionale.
Per quanto qui interessa, la rappresentazione delineata dal documento risulta di fondamentale importanza, oltre che di grande utilità sul piano della *compliance*, per l'acquisizione di una visione ad ampio spettro degli interventi normativi in definizione o solamente prevedibili nel prossimo futuro, anche con riferimento specifico alla responsabilità delle persone giuridiche.

Il quadro che emerge è difatti composito, caratterizzato da progressi significativi in alcune aree e da incompleti o mancanti interventi in altre, soprattutto in contesti considerati prioritari nel rispetto dei principi internazionali che vincolano l'Italia.
Il rapporto segnala, su un totale di 48 punti di intervento individuati nel rapporto di valutazione di Fase 4 dell'ottobre 2022 (https://doi.org/10.1787/af728bf9-it) la piena attuazione di 18 raccomandazioni, con l'attuazione di misure come, a titolo esemplificativo, l'intensificazione delle attività formative rivolte a magistrati, forze di polizia e pubblici ufficiali, il rafforzamento della protezione dei *whistleblower* nel settore pubblico e l'aggiornamento di strumenti operativi fondamentali per il contrasto al riciclaggio di denaro.

Sono, invece, 7 e 23, rispettivamente, le raccomandazioni attuate solo parzialmente e non attuate affatto dall'Italia.
Il Gruppo di Lavoro dell'OCSE ha auspicato l'adozione di una strategia nazionale di contrasto alla corruzione straniera.
In tal senso, ha richiesto un formale programma volto all'individuazione dei settori a rischio e le eventuali misure di contrasto.

Risulta, inoltre, essere punto di dialettica con l'OCSE, l'addotta mancata istituzione di una banca dati nazionale delle indagini e delle azioni giudiziarie sulla *foreign bribery*, accessibile ai procuratori.
Detto strumento rischierebbe, di contro, di minare l'autonomia di ciascuna Procura ed il segreto di indagine.
Nondimeno, non tutte le raccomandazioni dell'OCSE sono calibrate alla realtà giuridico-ordinamentale italiana, denotando un approccio a volte anche superficiale a problemi complessi.

In tal senso, vale la pena rilevare che la raccomandazione 10(e) del *report* sembra frutto più di un equivoco interpretativo, che di un serio tema di cattiva implementazione della Convenzione.
La Corte di Cassazione, infatti, con una sentenza del 2009, ha sostenuto la necessità di un accertamento, alla luce del diritto del paese estero interessato, della posizione e dei poteri del funzionario per stabilire se lo stesso svolga attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il *Working Group* ha evidenziato l'inammissibilità di una simile impostazione, tale da rendere il delitto di corruzione internazionale in Italia non autonomo e dipendente da un accertamento d'ufficio basato sul diritto di un paese estero. Il citato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non risulta essere seguito nella totalità delle pronunce in merito a casi di corruzione internazionale, in un ordinamento giuridico che certamente non si ispira ai principi del *case law*.

Anche sul fronte repressivo, il Gruppo di lavoro ha ritenuto sussistenti alcuni elementi migliorabili.
Per quanto riguarda, in particolare, le persone giuridiche, il *report* sostiene una quasi assente applicazione, nella prassi, delle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 per i casi di corruzione internazionale, nonostante la rilevanza simbolica e deterrente di dette misure.

Allo stesso modo, le sanzioni pecuniarie comminate in seguito a condanna per detto delitto sono state ritenute inadeguate e di importi massimi eccessivamente bassi, in attesa di un intervento che rafforzi il loro effetto dissuasivo.

Proseguendo, il *Working Group* ha sottolineato la necessità di prevedere, per le persone giuridiche, un termine di prescrizione per il reato di corruzione internazionale più lungo di quello attuale, pari a 5 anni, attualmente non allineato, nella durata, al termine più esteso previsto per le persone fisiche.
Infine, al di fuori delle contestazioni in ambito legislativo, il Gruppo di Lavoro sostiene l'assenza in Italia di una più generale sensibilizzazione, rivolta alle persone giuridiche, in merito al fenomeno della corruzione internazionale. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito con misure specifiche che affrontino la tematica, con promozione di programmi di conformità alle norme anticorruzione da parte delle autorità italiane.
Ulteriore step per detta sensibilizzazione dovrà passare anche per i funzionari, con la preparazione di linee guida al fine di sostenere le imprese italiane che, nel corso dell'attività all'estero, possano essere esposte a pressioni corruttive.

In definitiva, conoscere e approfondire il rapporto OCSE ora ufficialmente pubblicato anche in lingua italiana, rappresenta un'opportunità professionale e strategica per gli operatori nel settore della *compliance*.

SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI

di Ernesto Devito, Dottore commercialista

Indicazioni e novità sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Con la Delibera n. 192 del 7 maggio 2025, l'ANAC ha fornito le indicazioni e le scadenze per il 2025 per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione o di altri organismi con funzioni analoghe.
Come è noto, un importante ruolo e le connesse responsabilità nel sistema dei controlli competono ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o, laddove questi ultimi non presenti, agli organismi con funzioni analoghe.
In particolare gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare l'assolvimento deli obblighi di pubblicazione negli enti presso cui svolgono la loro attività, con riferimento alle sotto-sezioni campionate da ANAC e specificate nella Delibera n. 192 del 7 maggio 2025.
La rilevazione va eseguita al 31 maggio 2025.

Come per i due anni precedenti, anche per l'anno 2025, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare l'applicazione web "Attestazioni OIV" disponibile al link del sito web dell'Autorità: https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione.

Per l'utilizzo dell'applicazione è necessaria la registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con successiva richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione.
Con la stessa utenza è possibile richiedere e attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'utilizzo dell'applicazione permette di documentare per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, i seguenti indicatori di qualità: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto; 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato.

L'Autorità, in questa delibera, ha specificato che i dati, i documenti e le informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione da verificare sono quelli di pertinenza dell'anno 2024; quindi gli OIV dovranno verificare i dati, i documenti e le informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31 dicembre 2024.

Per le verifiche sull'indicatore di pubblicazione, inteso ad accertare l'avvenuta pubblicazione del dato, le opzioni fornite dall'applicazione web sono: 1) Non pubblicato; 2) Pubblicato ma non in sezione "Amministrazione trasparente"; 3) Pubblicato in sezione "Amministrazione trasparente".
Per le verifiche sugli indicatori di completezza di contenuto, completezza rispetto agli uffici o soggetti, aggiornamento e apertura formato, le opzioni fornite dall'applicazione web, intese a misurare il grado di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, sono: 1) 0%; 2) 1%-33%; 3) 34%-66%; 4) 67%-99%; 5) 100%.
Naturalmente vi è la possibilità di segnalare il non obbligo di ottemperanza (ovvero il caso in cui la situazione non ricorre) con l'indicazione della sigla "Non Applicabile".
Con riguardo a quest'ultimo caso, è sempre possibile arricchire il sito, nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" dell'ente, indicando le motivazioni dell'assenza del contenuto nella sottosezione in questione.

Entro il 15 luglio 2025 dovrà essere pubblicata, da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, la scheda di rilevazione e l'attestazione (generate dall'applicativo) nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

La fase di monitoraggio contiene un'importante novità, poiché per gli enti per i quali gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, nella fase di rilevazione al 31 maggio 2025, hanno evidenziato, nella scheda di rilevazione fornita nell'applicativo web, il mancato raggiungimento del 100% su tutti gli indicatori di qualità, (ossia: 1) pubblicazione; 2) completezza di contenuto 3) completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) aggiornamento; 5) formato.), si dovrà procedere con il monitoraggio.

In sintesi laddove i punteggi attribuiti nella scheda di rilevazione risultino inferiori al 100% nei diversi indicatori di qualità sopra indicati, anche in uno solo di essi, rilevando situazioni di carenze o criticità non assolte entro il temine di pubblicazione dell'Attestazione del 15 luglio 2025, sarà necessario effettuare il monitoraggio.
Quindi, a partire dal 16 luglio 2025, gli OIV avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando entro il 30 novembre 2025 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione (punteggi attribuiti inferiori al 100%).

Ricordiamo che lo scorso anno ai fini del successivo monitoraggio rilevavano unicamente le carenze di pubblicazione (punteggi attribuiti inferiori al 100%) al 31 maggio 2024 presenti nella colonna "completezza di contenuto".